



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

24955-22

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 829/2022
GIACOMO ROCCHI		UP - 31/05/2022
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 36665/2021
STEFANO APRILE	- Relatore -	
FULVIO FILOCAMO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE MILITARE DI APPELLO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

fissato il ricorso con il rito scritto;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore militare Francesco UFILUGELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del difensore avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha confermato la sentenza pronunciata in data 21 gennaio 2021 dal Tribunale militare di Napoli con la quale (omissis), appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, è stato giudicato responsabile del delitto di furto militare di una penna sottratta al superiore (artt. 230, primo comma, 47, primo comma n. 2, cod. pen. mil. pace, 99 cod. pen.), e, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. prevalenti sulle circostanze aggravanti del grado rivestito e della recidiva infraquinquennale, veniva condannato alla pena di un mese di reclusione militare.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il sopraindicato delitto accertato in occasione della perquisizione domiciliare, disposta per altra causa, che ha consentito il rinvenimento dello strumento di scrittura che era stato in precedenza sottratto dal cassetto della scrivania del superiore gerarchico, comandante della Stazione dei carabinieri di (omissis), presso cui era in servizio l'imputato.

1.2. I giudici di merito hanno concordemente rigettato le argomentazioni difensive, reiterate nel giudizio di appello, volte a sostenere che la penna era stata sottratta inconsapevolmente, in quanto l'imputato l'aveva prelevata per farne un uso momentaneo, salvo poi dimenticarsene, che non sarebbe configurabile il delitto di furto perché l'oggetto, dell'originario valore economico di circa 25 euro, era stato usato per circa tre anni, nonché la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto e l'assenza di condizioni ostative.

2. Ricorre (omissis), a mezzo dei difensori avv. (omissis) e avv. (omissis), che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando:

- la violazione della legge sostanziale e processuale, in riferimento alla fattispecie incriminatrice nonché agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al difetto di offensività in concreto della condotta poiché si tratta di una penna a sfera in plastica, del costo di 25 euro al momento del suo acquisto nel 2016 e, pertanto, priva di alcun valore economico alla data del fatto accaduto nel 2019. I giudici di secondo grado hanno operato una valutazione astratta e meramente apodittica del fatto, senza considerare che

l'eventuale uso dello strumento è privo di utilità economica patrimoniale. Queste considerazioni si riverberano, altresì, sull'elemento soggettivo, risultando comunque non accertato che il ricorrente avesse avuto la consapevolezza della distrazione, anche perché la madre aveva autonomamente provveduto a riporre la penna nella scrivania dell'imputato, senza che questo ne avesse la consapevolezza. Non risulta, del resto, che, allorquando il superiore gerarchico ebbe a lamentarsi della sottrazione della penna, fosse presente pure l'imputato, a carico del quale mancano quindi gravi e convergenti indizi di reità;

- la violazione della legge sostanziale, in riferimento all'art. 131-*bis* cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto poiché, accertato il valore del bene, non può essere valorizzata la condanna per il reato di cui all'articolo 570 cod. pen. che, del resto, non ha la stessa indole di quello per cui si procede, mancando nel primo il fine di lucro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso, è nel complesso infondato.

2. È nel complesso infondato il primo motivo di ricorso che promiscuamente solleva questioni sull'elemento soggettivo nonché sulla offensività del fatto.

2.1. Sono, in particolare, inammissibili — perché versate in fatto e comunque prive di capacità critica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato — le questioni che attengono alla valutazione della consapevolezza della sottrazione, che materialmente il ricorrente non nega di avere compiuto, perché si poggiano sulla asserita dimenticanza dell'obbligo di restituzione della penna del superiore, peraltro sottratta dal cassetto personale posto nella stanza del comandante di reparto alla quale non si può accedere senza la sua espressa autorizzazione, facendo poi leva sull'indimostrato comportamento della madre dell'imputato che avrebbe riposto la penna senza avvedersi che essa recava precise indicazioni circa l'altruità del bene.

I giudici di merito hanno, in proposito, rimarcato che si tratta di una versione neppure supportata dalla dichiarazione testimoniale della presunta protagonista e che, d'altra parte, è incompatibile con le caratteristiche dell'oggetto il quale riporta impresso in modo ben visibile il nome e il cognome del proprietario nonché la denominazione della missione militare in ricordo della quale il superiore acquistò la penna.

Del resto, sono generiche le doglianze che, allo scopo di escludere l'elemento psicologico, contestano la pacifica circostanza che il comandante del reparto ebbe a lamentarsi pubblicamente e reiteratamente con i suoi subalterni, tra cui rientra l'imputato, dell'avvenuta sottrazione del bene personale.

2.2. Sono infondate le questioni concernenti il valore del bene sottratto che, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbero ridondare sull'offensività della condotta.

2.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico» (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013 - dep. 2014, P.G. in proc. Maffezzoli, Rv. 259527, ha annullato la sentenza di proscioglimento emessa per il furto di due lattine di birra, del valore di quattro euro, commesso ai danni di un supermercato).

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità che si è occupata, con riguardo al delitto di furto, della «offensività in concreto», quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (Corte Cost. n. 265 del 2005, nn. 263 e 519 del 2000; n. 360 del 1995), ha escluso l'offensività della condotta quanto al furto di un vecchio cartello di segnaletica stradale completamente arrugginito e ormai sostituito dall'amministrazione (in motivazione, Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998), essendosi chiarito che, alla luce del principio di offensività, possono ritenersi estranei all'ipotesi delittuosa soltanto i comportamenti minimamente incidenti sulla cosa che non ledono il bene giuridico tutelato (asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative: Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone ed altro, Rv. 228570).

2.2.2. La presunta assenza di concreta offensività del furto della penna è in sostanza sostenuta dalla difesa su un duplice rilievo; da un lato, l'esiguità del

valore economico della *res furtiva*, anche perché usata e non più nuova; dall'altro lato, la sostanziale inutilità del bene per l'imputato che avrebbe potuto impossessarsi di una penna a sfera di simili caratteristiche e perciò di infimo valore economico e patrimoniale.

Tale operazione ermeneutica è però palesemente infondata perché introduce nell'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato due elementi spuri: sul fronte oggettivo, il presunto inconsistente valore del bene derivante dal deprezzamento conseguente all'uso di esso in rapporto al modesto valore originario della cosa sottratta; sul fronte soggettivo, la prospettazione di una asserita inutilità della sottrazione per l'autore del fatto che, oltre a riguardare l'insondabile foro interno del reo, è caratterizzato dalla palese ipoteticità e intrinseca contraddittorietà dell'argomentazione, solo che si consideri la complessiva condotta tenuta che è caratterizzata: dall'impossessamento di una penna di non infimo valore, dotata di caratteristiche peculiari («ricordo personalizzato» di una missione militare); dall'abusivo accesso alla stanza del comandante; dal rovistare nei cassetti personali; dall'occultamento del bene nella propria abitazione.

Si tratta, in ogni caso, di elementi, quelli dedotti dalla difesa, che esulano dalla previsione normativa la quale, a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell'agente, valutabili ai fini della dosimetria della pena, punisce, com'è confermato dalla previsione del furto tra i reati contro il patrimonio e dalla finalità di profitto che deve animare la condotta, la sottrazione di una cosa che comunque rappresenti un bene suscettibile di un qualsivoglia, pur modesto, valore economicamente apprezzabile (la cui modesta entità ha determinato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), quale è indiscutibilmente, a prescindere dall'eventuale deprezzamento del bene derivante dall'uso, la penna a sfera, che è stata personalizzata con un'incisione in ricordo di un evento della vita personale del proprietario, dell'originario costo di venticinque euro sottratta da *(omissis)*.

2.2.3. Si tratta, del resto, di conclusioni che sono confermate dalla previsione della particolare figura del furto lieve per bisogno, perseguibile a querela, di cui all'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., e alla corrispondente figura di cui all'art. 233, primo comma, n. 2, cod. pen. mil. pace, che esige la

tenuità del valore della cosa, avvalorando la logica conclusione che solo la cosa priva di qualunque valore economico non possa costituire oggetto di furto.

2.2.4. Conclusivamente, la sentenza impugnata, che non si è sottratta all'obbligo di verificare l'offensività in concreto della condotta (come recentemente raccomandato da Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018 - dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484, che ha esaminato la questione dell'offensività del furto di legname del valore di sette euro), è solo genericamente criticata dal ricorso che si limita a non convenire con la decisione assunta, insistendo per l'infimo valore del bene e per la mancanza di utilità soggettiva della sottrazione.

3. La censura sull'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

I giudici di merito hanno evidenziato, da un canto, l'assenza di elementi materiali da cui desumere la particolare tenuità del fatto, alla luce della complessiva condotta tenuta, nonché l'assenza di quei requisiti soggettivi che consentono una positiva valutazione dell'imputato, sottolineando l'esistenza di tre condanne irrevocabili (lesioni; peculato militare; violazione degli obblighi di assistenza familiare), di cui due determinate dal fine di lucro e, comunque, da un vantaggio economico.

3.1. Ebbene, in disparte i requisiti soggettivi – che possono essere giudicati ostativi solo qualora risulti già la commissione di due reati della stessa indole (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 - dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863; Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787, reati eventualmente attestati da segnalazioni di polizia non contestate dalla difesa), evenienza che non è dato riscontrare nel caso di specie – resta inattaccabile, se non per mezzo di valutazioni in fatto che non sono consentite in questa sede, l'argomentata valutazione della complessiva gravità della condotta in quanto posta in essere violando la riservatezza della scrivania del comandante del reparto posta in stanza di questi, alla quale non si può accedere senza specifica autorizzazione.

Si tratta, in effetti, di una valutazione in fatto, affatto illogica, che il ricorso omette di criticare in modo specifico.




4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31 maggio 2022.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile



Il Presidente
Filippo Casa

